



LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 28 03 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19 4 1995 N. 8

Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica

ARTICOLO 1

(Modificazioni dell' articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7)

1. All' articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo del comma 1 le parole " manufatti realizzati in materiali leggeri e non vincolati permanentemente al suolo" sono sostituite dalle parole " allestimenti minimi"; b) al comma 4 le parole " in materiali leggeri" sono sostituite dalle parole " in legno plastica laminato metallico ed altri materiali similari"; c) al comma 4 dopo la parola " mobilia" sono inseriti i seguenti periodi: " I preingressi data la loro funzione e le loro caratteristiche non sono soggetti a concessioni o autorizzazioni edilizie. La superficie coperta dei preingressi non puo' superare mq 10 e l' altezza non puo' essere superiore di oltre cm 25 a quella del mezzo mobile."

ARTICOLO 2

(Modifiche dell' articolo 6 della lr 11/ 1992 come sostituito dalla lr 7/ 1993)

1. Nel comma 4 dell' articolo 6 della lr 11/ 1982 come sostituito dalla lr 7/ 1993 la parola: " manufatti" e' sostituita dalla parola: " allestimenti". 2. Il comma 5 dell' articolo 6 della lr 11/ 1982 come integrato dalla lr 7/ 1993 e' sostituito dal seguente: " 5. Nei parchi per vacanze e' consentita la presenza di tende caravan o altri allestimenti tipici di villaggi turistici nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell' esercizio ed e' obbligatoria l' offerta indifferenziata propria dei campeggi in almeno il 10 per cento delle piazzole costituenti il complesso ricettivo. In tali esercizi ricettivi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 20 agosto l' occupazione delle piazzole e' subordinata alla effettiva presenza dei titolari dei mezzi di pernottamento. Il complesso delle piazzole non utilizzate e' posto a disposizione del gestore."

ARTICOLO 3

(Modifica dei termini di cui all' articolo 15 della lr 7/ 1993)

1. Le aziende ricettive all' aria aperta che hanno iniziato l' attivita' tra il 1 luglio 1989 e la data di entrata in vigore della lr 7/ 1993 che posseggono i requisiti previsti per i parchi per vacanze della medesima lr 7/ 1993 possono ottenere tale classificazione a seguito di denuncia dei requisiti da presentarsi - pena la decadenza - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia provvede entro i sessanta giorni successivi ed il Comune modifica nel rispetto delle vigenti norme in materia la

licenza di esercizio.

ARTICOLO 4

(Modificazioni alle leggi regionali 9 gennaio 1985 n. 1 e 19 dicembre 1983 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Gli incentivi finanziari di cui alle leggi regionali 9 gennaio 1985 n. 1 e 19 dicembre 1983 n. 48 come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1992 n. 16 sono estesi agli ostelli per la gioventu'. Per l' anno 1995 le istanze di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 marzo 1995

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1995

___Num:0018

___Boll__Uff__Num:08

___Boll__Uff__Anno:1995